

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO**

**Via Roma 77-80038 Pomigliano d'Arco (NA) Distretto scolastico n.31 Cod. Fisc.: 93053360637**

**Codice mecc.: NAEE358009 Tel./ Fax 081 3177300**

**e-mail: naee359009@istruzione.it**

**PEC naee358009@pec.istruzione.it sito web: [www.secondocircolopomigliano.eu](http://www.secondocircolopomigliano.eu)**

**Prot. 2461/07**

**Pomigliano d'Arco, 07/07/2020**

Al Personale ATA  
Alla DSGA  
Al Sito web

**Oggetto: Procedura di Dichiarazione di fragilità del Personale ATA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, all'articolo 83 prevede che "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio".

**Vista** l'individuazione del c.d. "lavoratore fragile" articolo 26, Legge 24 aprile 2020, n. 272, ovvero ai "lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché [...] i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992".

**Visto** l'articolo 83, Decreto-Legge n. 34/2020 sopra citato, ha ampliato la definizione di fragilità come descritta dal richiamato articolo 26,

Vista la legge 27/2020, individuando anche l'età e la comorbilità quali condizioni di fragilità connesse al rischio di contagio

**Visto** il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", pubblicato da INAIL ad aprile 2020, documentata che "I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico-degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia" ed indica l'età di 55 anni quale parametro di riferimento.

**Assunto che** non configurandosi alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso; Considerato che spetta al lavoratore farsi parte diligente per l'attivazione delle tutele disposte dall'articolo 83, Decreto-Legge 34/2020, segnalando e documentando al datore di lavoro l'eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il datore di lavoro medesimo non è tenuto ad essere a conoscenza;

**Considerato che** per questi lavoratori è previsto un periodo di assenza dal servizio che è equiparato al ricovero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il soggetto, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza,

nel medesimo certificato. In modo più specifico la condizione di immunodepressione è affrontata nella Circolare del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020 dove si suggerisce di attivare per questi lavoratori, per quanto possibile, condizioni di lavoro a distanza, di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati e comunque di mantenere una distanza di un metro (meglio due) con uso di mascherina e corrette norme igieniche;

### INVITA

I lavoratori che reputano di trovarsi nella condizione di fragilità di divenire parte attiva e di seguire la procedura:

- In prima istanza il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico curante per valutare la sussistenza di tale stato di “ fragilità/ipersuscettibilità” ( inteso come condizione che dovrebbe associarsi ad un decorso della malattia daCovid-19 particolarmente insidioso in caso di eventuale contagio ) e in accordo con lo stesso valutare la necessità di un periodo di astensione dalla prestazione lavorativa ( persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie, misure profilattiche ecc.).
- In seconda istanza, qualora il medico di medicina generale non possa o non ritenga di intervenire, il lavoratore ha facoltà di richiedere un parere specifico al medico competente in merito al suo stato di “ipersuscettibilità/fragilità”. A seguito della richiesta di un parere del lavoratore, qualora il medico competente dovesse ritenere che il lavoratore appartenga alla categoria di soggetti cosiddetti fragili comunicherà al Datore di Lavoro che il lavoratore ( Nome, Cognome, Data di nascita) può essere considerato lavoratore fragile e rientra tra le categorie identificate dal DPCM 8 Marzo art.3 comma 1 lettera b) a cui è fatta espressa raccomandazione “ di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora se non in caso di comprovata necessità o di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 “. Non verrà fornita alcuna informazione in merito allo stato di salute del lavoratore. A tal proposito si rammenta che il medico competente non ha potere di certificare l’assenza da lavoro né per la malattia né per infortunio motivo per cui, così come previsto dal DPCM del 08/03/2020 sarà opportuno promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di congedo ordinario, ferie e ove possibile smartworking. Pertanto si invitano i lavoratori interessati a procedere in tale senso al fine di permettere all scrivente Istituzione gli interventi necessari e l’organizzazione lavorativa conseguente.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Filomena Favicchio*